

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 28 LUG. 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0172

del 26 LUG. 2024

OGGETTO: [Prat. n.10/2020] V. V. c/ ARNAS Civico (R.G. 1520/2021) - Esecuzione Sentenza Corte di Appello Palermo - Lav. PA n.163/2024.

U.O. PROPONENTE U.O. S. SERVIZIO LEGALE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024
Proposta n. <u>SL22-026</u> del <u>22.07.2024</u>	N° Conto economico <u>8.02.02.03.1001 (1)</u> N° Conto Patrimoniale <u>2.02.02.02.0101 (2)</u> (1) oneri € 5.604,74 (2) ricavi € 1.812,46 Budget assegnato anno 2024 (euro) <u>500.000,00 (2)</u>
☐ Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
Il Responsabile dell'istruttoria Avv. Andrea Pirrello	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>SERVIZIO LEGALE</u>
Il Dirigente U.O. Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto	Scheda BUDGET allegata datata <u>22/07/2024</u>
	Il Responsabile del procedimento Il Direttore dell'U.O.C. <u>Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli</u> Settore Economico Finanziario e Patrimoniale U.O.C. Contabilità Costi/Ricavi Il Dirigente <u>Antonello Porcaro</u>

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di luglio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Dott. Walter Messina, nominato con D.P. n. 322/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, assistito da Don Luigi Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

125 LUG. 2024

Il Direttore dell'U.O.S. Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- **che**, la Dott.ssa V. V. con ricorso al Tribunale di Palermo -S.L.- ha chiesto il riconoscimento dell'attività prestata quale dirigente psicologa, in forza di contratti di co.co.co. da ritenere nulli, in regime di subordinazione, con le relative conseguenze economiche;
- **che** l'ARNAS Civico si è costituita nel giudizio con l'Avv. M. M., professionista esterno;
- **che** con sentenza n.4463/2021 Lav. il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso, condannando l'Azienda al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive dovute, oltre al risarcimento del danno commisurato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge, dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro, oltre alle spese di lite quantificate in € 5.000,00 oltre oneri accessori;
- **che** con atto deliberativo n. 1557/2021, sussistendo validi motivi di impugnazione, è stato confermato l'incarico all'Avv. M. M. anche per il giudizio di secondo grado;
- **che** proposto il mezzo di gravame, la Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav. con Sent. 163/24, in riforma della Sentenza di primo grado, così ha stabilito:
“- condanna l'Azienda ... a corrispondere a V. V., per i periodi che vanno dall'1.4.2013 al 31.3.2015 e dall'1.5.2016 al 31.3.2018 le differenze retributive, parametrare allo svolgimento di un orario di lavoro effettivo pari a 25 ore settimanali, tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di dirigente psicologo con incarico di natura professionale anche di alta specializzazione di cui all'art.27 lett. C) del CCNL dell'area Terza dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano Buccheri

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Walter Messina

Il Segretario verbalizzante

- **Trasmettere** il presente atto alla U.O.C. Economico Finanziario affinché provveda alla rilevazione contabile ed alla sua esecuzione per quanto di competenza e, dunque alla liquidazione e pagamento della somma dovuta (e risultante dal prospetto predisposto dall'U.O.S. Trattamento Economico del Personale) in favore della Dott.ssa V. V. e ciò con la prima elaborazione utile;
- **Liquidare** e pagare alla Dott.ssa V. V. la complessiva somma di € 7.415,20 a titolo di spese legali dei due gradi di giudizio così come determinate in Sentenza, somma comprensiva di spese gen., C.P.A., esente IVA stante che la professionista che incasserà e fatturerà l'intera somma ha aderito al regime forfettario agevolato ex art.1 co. 54-89 L.190/14, come da dichiarazione allegata;
- **Autorizzare** l'U.O.C. Economico-Finanziario ad emettere l'ordinativo di pagamento in favore della Dott.ssa V. V. per la somma di € 7.415,20 a titolo di spese legali;
- **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività (art. 53, comma 2, L.R. 30/93), attesa l'urgenza di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto deliberativo.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

Il Direttore dell'U.O.C. SERVIZIO LEGALE
(Avv. Caterina Rizzotto)




collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché a corrispondere all'I.N.P.S., nei limiti della maturata prescrizione, i relativi contributi per i suddetti periodi;

- condanna l'Azienda ... al risarcimento del danno in favore di V. V. commisurato nella misura pari a n.2,5 mensilità della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, da calcolarsi su un orario di lavoro di 25 ore settimanali, oltre interessi legali;

- rigetta, nel resto, il ricorso di primo grado;

- compensa parzialmente tra le parti le spese del doppio grado in ragione della metà e, per l'effetto, condanna parte appellante al pagamento in favore di V. V. della residua quota che liquida, per il primo, in complessivi euro 3.400,00 e, per il secondo grado, in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”;

- **che** con PEC del 19.07.24 i procuratori di controparte hanno chiesto l'esecuzione della Sentenza sia in punto di liquidazione delle differenze retributive, sia in punto di risarcimento del danno, sia in punto di pagamento delle spese di lite;

ATTESO che come osservato dal professionista esterno incaricato della gestione del contenzioso di cui in oggetto -Avv. M. M.- non sussistono fondati motivi per proporre ricorso per Cassazione in quanto “*l'accertamento della natura di fatto subordinata del rapporto si fonda sulla valutazione delle prove, e costituisce un questione di merito ... parimenti corretto appare il rigetto della domanda della dott.ssa Vegna di stabilizzazione, in quanto fondata su un contratto nullo (e tale aspetto della Sentenza di primo grado non è stato oggetto di impugnazione)*”;

VISTA la Nota con la quale l'Avv. M. C. R. ha comunicato il proprio regime fiscale (regime forfettario agevolato ex art.1 co. 54-89 L.190/14) ed ha dichiarato che, una volta ricevuto dalla cliente, fatturerà integralmente l'importo liquidato in Sentenza a titolo di spese legali;

RITENUTO, pertanto, che deve darsi esecuzione alla Sentenza n. 163/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo -Sezione Lavoro- a definizione del giudizio portante R.G. 1520/21 Lav. e, dunque, procedere:

- al pagamento, in favore della Dott.ssa V. V., in relazione ai periodi che vanno dall'1.4.2013 al 31.3.2015 e dall'1.5.2016 al 31.3.2018, delle differenze retributive, parametrare allo svolgimento di un orario di lavoro effettivo pari a 25 ore settimanali, tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di dirigente psicologo con incarico di natura professionale anche di alta specializzazione di cui all'art.27 lett. C) del CCNL dell'area Terza dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché a corrispondere all'I.N.P.S., nei limiti della maturata prescrizione (quinquennale), i relativi contributi per i suddetti periodi (Vedasi Sentenza di secondo grado);
- al pagamento, in favore della Dott.ssa V. V. del risarcimento del danno commisurato nella misura pari a n.2,5 mensilità della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, da calcolarsi su un orario di lavoro di 25 ore settimanali, oltre interessi legali (Vedasi Sentenza di secondo grado);
- al pagamento, in favore della Dott.ssa V. V. delle spese legali per un importo complessivo -per entrambi i gradi di giudizio e tenuto conto del regime fiscale forfettario cui aderisce la professionista che fatturerà l'intero importo- pari a € 7.415,20;

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale



di Prevenzione della Corruzione;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

- **Prendere atto** della Sentenza n.163/2024 resa dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione Lavoro- a definizione del giudizio portante n. R.G. 1520/2021 con la quale l'ARNAS Civio è stata condannata a pagare differenze retributive, poste risarcitorie e spese legali in favore della Dott.ssa V. V.;
- **Determinare** in € 7.415,20 la somma occorrente per la esecuzione del presente atto in punto di pagamento delle sole spese legali, ossia limitatamente a quanto di competenza della U.O. proponente;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento:
 - per l'importo di € 1.810,46 trova capienza nell'accantonamento relativo alla pratica n. 10/2020 ed è da imputare sul conto 2.02.02.02.0101 "*Fondo rischi per contenzioso personale dipendente*", e grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
 - per il residuo importo di € 5.604,74, in assenza di copertura sul fondo, dovrà esser rilevato dalla U.O.C. Economico Finanziario quale costo da imputare sul conto n.8.02.02.03.1801 "*Altre sopravvenienze passive presso terzi*" del bilancio corrente, e non è assoggettabile a scheda di *budget*;
- **Dare atto** che il superiore costo è a carico dell'Azienda;
- **Trasmettere** il presente atto alla U.O.S. Trattamento Economico del Personale affinché, per quanto di propria competenza, in esecuzione della Sentenza:
 - determini le poste retributive e le poste risarcitorie (queste ultime da non assoggettare alle verifiche di Equitalia stante la natura del credito) secondo le modalità e le condizioni ivi stabilite;
 - predisponga apposito prospetto di liquidazione e/o cedolino *pro forma* delle somme da pagare e lo inoltri alla U.O.C. Economico Finanziario al fine di consentire a quest'ultima l'identificazione della categoria del conto di debito da iscrivere nonché l'esistenza e natura di eventuali poste tributarie;